



DECRETO DIRETTORIALE PER L'INDIZIONE DELLE ELEZIONI
DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CORSO DI ALUREA

D. n 1/2016

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTO lo Statuto dell'Ateneo

VISTO l'articolo 12 del Regolamento della Facoltà di Medicina e Psicologia;

VISTO il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",

VISTO il Regolamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di Facoltà, come modificato dalla Giunta il 16 dicembre 2015;

RECEPENDO l'invito della Giunta del 16 dicembre a tenere le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di Studio in Psicologia entro il mese di Febbraio 2016 e le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di Studio in Medicina, nelle Professioni Sanitarie, in Scienze della Formazione e in Servizio Sociale entro il mese di Marzo 2016;

SENTITO il Responsabile amministrativo delegato del Dipartimento:

DECRETA

Art. 1 - Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche per il biennio 2016/2017 nei Consigli di Corso di studio/CAD di seguito elencati che afferiscono al Dipartimento. Il numero dei rappresentanti eleggibili riportato nell'elenco è determinato ai sensi dell'art. 32 dello Statuto:

	Università degli Studi di Roma "La Sapienza"			
	FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA			
classe	Denominazione	codice	Presidente	rappresentanze
L/SNT1	Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea	16043	Fernando Mazzilli	3
L/SNT1	Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea/ex CRI	28241	Giuseppina Fini	2
L/SNT1	Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma Centro Studi "San Giovanni di Dio" Ospedale San Pietro	16045	Maria Pia Villa	3
L/SNT1	Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma S. Camillo - Forlanini (Forlanini)	16047	Luciano De Biase	3
L/SNT1	Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma ASL RM/D Ostia	16048	Maurizio Alimandi	3
L/SNT1	Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma INMI L. Spallanzani	16049	Bruno Laganà	3
L/SNT1	Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) ASL/RM-B	16049	Raffaele D'Amelio	3
L/SNT3	Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea	16055	Antonio Pavan	3
LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche Viterbo - ASL Viterbo	16069	Maria Rosaria Giovagnoli	3

Art. 2 - Le elezioni dei rappresentanti degli studenti avvengono come indicato dall'art. 5 del regolamento elettorale della Facoltà.

Art. 3 - Per i Consigli di Corso di Studio con un numero di iscritti inferiore a 500 le elezioni avvengono in una assemblea, appositamente convocata dal presidente del Corso di studio nel periodo stabilito dall'articolo 4 del presente decreto, l'assemblea è annunciata con un preavviso di almeno una settimana sui siti web della Facoltà e del Dipartimento. La votazione è preceduta da una assemblea per la presentazione delle candidature nominali, parimenti convocata e pubblicizzata dal Presidente del Corso di Studio. Di norma l'elezione assembleare avviene su lista unica e determina una unica graduatoria degli eletti.

Le assemblee si tengono nelle date indicate dal Presidente del Corso di Studio e sono preannunciate almeno una settimana prima sui siti web della Facoltà e del Dipartimento.

Le assemblee elettorali convocate dai Presidenti dei Corsi di Studio si svolgeranno nel periodo dal 14/03/2016 al 23/03/2016 nelle aule assegnate ai Corsi di studio evitando di sospendere tutte le lezioni previste nella giornata.

Ai Presidenti di Corso di studio compete la determinazione delle date e del luogo delle assemblee, la comunicazione al Direzione del dipartimento e al Presidenza della Facoltà almeno 10 giorni prima ai fini della pubblicizzazione sui rispettivi siti.

Compete altresì ai Presidenti la nomina della Commissione elettorale, composta dal Presidente stesso o da un docente da esso delegato, da un docente del Corso, e da uno o due studenti non candidati.

La Commissione verifica l'identità dei votanti e il loro diritto al voto e garantisce la correttezza delle operazioni di seggio, procede allo scrutinio dei voti, attesta il risultato e ne dà comunicazione al Direttore del Dipartimento.

Art. 4 - L'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea e laurea magistrale. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea disattivati possono partecipare al voto per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio del Corso di Studio che ne gestisce il completamento del percorso formativo.

L'elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale.

Non hanno titolo all'elettorato, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che, essendo iscritti ad anni successivi a quello di immatricolazione, non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

Art. 5 - La pubblicazione dei risultati elettorali avverrà entro 7 giorni e la nomina dei rappresentanti eletti, decorso il termine di 3 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi al Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, avverrà con decreto direttoriale.

Art. 6 - Gli eletti dovranno, alla data del decreto di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4.

In assenza di detti requisiti, il Direttore del Dipartimento provvederà ad escludere lo studente dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente risultato primo dei non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo.

Art. 7 - Il mandato dei componenti eletti nel Consiglio di Corso decorre dal giorno della nomina con decreto del Direttore e ha durata biennale.

Il mandato cessa in caso di cessazione della qualità di studente del Corso di studio. Per il completamento del mandato subentra nella funzione di rappresentante lo studente successivo nella lista degli eletti.

Art. 8 – Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano:

- a) Il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nonché nelle Assemblee di Facoltà, ad esclusione dell'articolo 1, dell'articolo 3 comma 1, dell'art. 5 comma 1, dell'articolo 15 e dell'articolo 16 comma 2, lettera c);
- b) l'articolo 12 del Regolamento-tipo delle Facoltà e le corrispondenti disposizioni del Regolamento di Facoltà.

Roma, 4 marzo 2016
Prot. 341 pos. III/2

IL DIRETTORE
Prof. Maria Rosaria Torrisi
(firmato in originale)